COMMISSIONE IV

DIFESA

90.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAFFAELE COSTA**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Discussione e rinvio):

Senatori Franza ed altri: Dispensa dal servizio di leva per i giovani vittime del reato di sequestro di persona (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (6065) 3

Costa Raffaele, *Presidente* 3, 5, 6

Capecchi Maria Luisa (gruppo comunista-PDS) 3

De Carolis Stelio (gruppo repubblicano) 4, 5

Fassino Giuseppe, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 6

Galante Michele (gruppo comunista-PDS) 4

Gasparotto Isaia (gruppo comunista-PDS) 5

Mombelli Luigi (gruppo comunista-PDS) 5

Pellegatta Giovanni (gruppo MSI-destra nazionale) 4

Tassone Mario (gruppo DC), *Relatore* 3, 4, 6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,50.

MARIA LUISA CAPECCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge senatori Franza ed altri: Dispensa dal servizio di leva per i giovani vittime del reato di sequestro di persona (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (6065).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discusione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Franza, Mancia, Acone e Marniga: « Dispensa dal servizio di leva per i giovani vittime del reato di sequestro di persona », già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 30 ottobre 1991.

Avverto che il prescritto parere della I Commissione non è ancora pervenuto.

L'onorevole Tassone ha facoltà di svolgere la relazione.

MARIO TASSONE, *Relatore*. Signor presidente, il provvedimento al nostro esame prevede un ulteriore caso di esonero dal servizio militare obbligarorio non contemplato né dagli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191 – che occorre pertanto modificare –, né dalla legge 11 agosto 1991, n. 269, di recente approvazione. Il provvedimento approvato dal Senato consta di un solo articolo che si commenta da sé. Con esso si prevede la dispensa dal servizio militare per le vittime del reato di sequestro di persona. Desidero sottolineare che spesso questi tragici fatti mi colpiscono da vicino in quanto numerosi sequestri si verificano nella mia regione.

Nel provvedimento pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento si precisa che se il sequestro è di almeno sessanta giorni la dispensa è automatica; tuttavia se esso ha una durata inferiore, ma si accerta che il sequestrato ha subito un'alterazione psichica o fisica, si ha sempre il diritto ad ottenere la dispensa.

È ovvio che ci auguriamo che i sequestri di persona non debbano mai verificarsi perché se dovessimo codificare queste vicende come fatti normali (alla stregua di altri contemplati dalla legge: per esempio il caso del figlio unico di madre vedova), arriveremo all'assurdo di riconoscere come normale una situazione eccezionale che non dovrebbe mai verificarsi. Capisco concedere la dispensa a coloro che si trovano in condizioni familiari particolari, ossia in condizioni economicamente disastrate, però il provvedimento in esame deve assumere connotati di eccezionalità ed essere applicato quindi in casi veramente eccezionali fino a quando non diverrà desueto per la completa assenza di sequestrati. Questa è una postilla che faccio sul piano politico che va ben al di là del merito del provvedimento. Auspico da ultimo che sia la magistratura sia le forze dell'ordine riescano a scardinare questa malformazione della nostra società che opprime molte famiglie e che offende le coscienze democratiche degli italiani. In conclusione, chiedo alla Commissione una sollecita approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

STELIO DE CAROLIS. Il gruppo repubblicano condivide le finalità del provvedimento in esame; tuttavia desidero esprimere alcune perplessità in ordine al fatto che nell'articolo unico è previsto che per ottenere la dispensa dal servizio di leva sia necessario un periodo minimo di sessanta giorni di sequestro; il che, a mio avviso, diventa discriminatorio nei confronti di coloro che hanno subìto sequestri di duranta inferiore. Ritengo, infatti, che il *vulnus* per il sequestrato esista comunque, a prescindere dalla durata del periodo in cui lo stesso è stato privato della libertà personale o delle condizioni di normale salute fisica e psichica. Non è possibile che un giovane che sia stato vittima del reato di sequestro di persona per un periodo di sessanta giorni goda dell'esonero dal servizio di leva, mentre un altro che è stato sequestrato, poniamo, per cinquantanove giorni, non possa goderne! A mio avviso, chiunque sia stato sequestrato, a prescindere dalla durata del reato, deve godere del beneficio previsto dalla proposta di legge in esame, e probabilmente sarebbe opportuno approvare un emendamento a tal fine.

MARIO TASSONE, *Relatore*. Vorrei chiarire che il periodo di sessanta giorni previsto dalla proposta di legge è riferibile non soltanto all'effettivo sequestro, ma anche alle eventuali conseguenze psicofisiche derivanti dal sequestro stesso. In base a tale interpretazione, ritengo possibile evitare la presentazione di emendamenti che rischierebbero di allungare l'iter del provvedimento e di impedirne forse l'approvazione nel corso della legislatura.

MICHELE GALANTE. Il gruppo comunista-PDS concorda con le finalità del provvedimento, in particolare per il loro valore umanitario. D'altro canto, proprio questo provvedimento richiama tematiche più generali relative all'efficacia dell'intervento dello Stato per combattere e prevenire i sequestri di persona: manifestiamo al riguardo una grave preoccupazione dovuta al fatto che questi fenomeni criminosi non sono stati stroncati, ma in qualche modo sono addirittura aumentati.

Sottolineo comunque l'opportunità di precisare l'interpretazione in base alla quale nei sessanta giorni sono computate anche le conseguenze psicofisiche per il sequestrato.

GIOVANNI PELLEGATTA. Il gruppo del MSI-destra nazionale condivide il provvedimento in esame. Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole De Carolis, relative alle possibili discriminazioni tra chi viene sequestrato per sessanta giorni e chi invece è vittima del medesimo reato per cinquantanove giorni, occorre notare che determinate differenziazioni sono inevitabili: per esempio, alcune leggi prevedono promozioni onorifiche ed altri benefici per chi sia stato almeno tre mesi al fronte, dai quali risultano quindi esclusi tutti coloro che hanno combattutto per due mesi e ventinove giorni; altre norme stabiliscono che i dipendenti statali possono andare in pensione dopo diciannove anni, sei mesi e un giorno, per cui chi ha prestato anche un solo giorno di servizio in meno non ha diritto alla pensione.

Inoltre, se abolissimo il termine di sessanta giorni, si potrebbero verificare sequestri anomali, artefatti, per due o tre giorni, al fine di evitare il servizio militare. Ben diverse sono le esperienze di ragazzi sequestrati per un periodo molto lungo, come Casella e Celadon: quest'ultimo ha raccontato di essere stato detenuto in una buca piena di topi e di serpenti. In tali casi, le conseguenze fisiche e psichiche sono molto gravi e, benché tutti ci auguriamo che i giovani che ne sono state vittime vengano restituiti ai propri familiari e alla società in condizioni normali, certamente il servizio militare non può loro giovare.

Quindi, nonostante le perplessità dell'onorevole De Carolis, è necessario prevedere un periodo minimo di sessanta giorni; contemporaneamente, dobbiamo augurarci di non dover applicare la legge

che stiamo per approvare grazie all'eliminazione della piaga dei sequestri attraverso un intervento efficiente dello Stato.

ISAIA GASPAROTTO. Esprimendo parere favorevole sul provvedimento, desidero osservare, con riferimento ad alcune obiezioni che sono state sollevate, che la dispensa dal servizio di leva per i giovani vittime del reato di sequestro di persona appare doverosa, nell'ambito di un contesto nel quale si sta procedendo verso una complessiva riduzione del numero di coloro che vengono chiamati a prestare il servizio di leva obbligatorio. Quindi, in qualche maniera, non deve essere considerato solo questo caso di dispensa, ma devono essere dispensati dal servizio militare obbligatorio anche coloro che sono meno avvantaggiati rispetto ad altri per questioni familiari o personali. Se dobbiamo ridurre il contingente di leva, cerchiamo di prendere in considerazione tutte le situazioni esistenti: è meglio che non presti servizio militare un giovane che ha più problemi di un altro.

I sessanta giorni indicati nel provvedimento rappresentano un lasso di tempo significativo, ma anche in questo caso il discorso è opinabile in quanto tutto dipende dal tipo di sequestro. Se i sequestratori, durante cinquanta o quaranta giorni, fanno passare le pene dell'inferno al sequestrato, certamente il trauma che egli subirà rimarrà ben inciso nella sua psiche. Da questo punto di vista sarebbe opportuno prendere atto, nel momento in cui si redigeranno le circolari interpretative della legge, che il termine dei sessanta giorni rappresenta un punto di riferimento: occorre in ogni caso tener conto del trattamento riservato alla vittima e alle condizioni fisiche e psichiche che potranno riscontrarsi su di essa al termine del sequestro. Potrebbe addirittura verificarsi il caso che la vittima di un sequestro di breve durata, che sia stata però trattata malissimo non ottenga la dispensa dal servizio militare, mentre quella sequestrata per tre mesi e magari trattata benissimo la ottenga.

LUIGI MOMBELLI. Mi sembra che il provvedimento al nostro esame prescinda dal termine del sequestro vero e proprio perché il riferimento che si fa è all'alterazione psicofisica della vittima a seguito del sequestro; in pratica la durata dello stesso è irrilevante, stando almeno al testo trasmessoci dal Senato. In questo modo si supera la giusta obiezione sollevata dal collega De Carolis e si giunge ad una soluzione che in pratica concede la dispensa dal servizio militare in quanto il sequestro viene considerato comunque un *vulnus* che incide sulla psiche e sul fisico del sequestrato. Domando tuttavia se il periodo di tempo di sessanta giorni sia da riferirsi al solo sequestro.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nell'articolo del provvedimento si legge: « ... vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della libertà personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica per un periodo di almeno sessanta giorni ». Ciò significa che costui o deve essere stato privato effettivamente, materialmente della libertà personale per sessanta giorni, oppure sia, in conseguenza del sequestro, in condizioni psicofisiche tali da subire le conseguenze del sequestro stesso per un analogo lasso di tempo. In pratica se la vittima è stata sequestrata per trenta giorni e per altri trenta è, per così dire, « cotto », allora ha diritto alla dispensa dal servizio militare di leva. Ritengo pertanto che le disposizioni contenute nel provvedimento debbano intendersi nel senso indicato dal relatore.

STELIO DE CAROLIS. Vorrei precisare brevemente il mio pensiero. Credo che i colleghi conoscano i direttori generali del Ministero della difesa e la loro elasticità nell'interpretazione della norma. Posso dire, per esperienza personale, che alcuni possiedono tale elasticità, mentre altri no. In pratica se un direttore generale interpreta restrittivamente la norma, un sequestrato per cinquantanove giorni non ottiene la dispensa dal servizio militare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MARIO TASSONE, *Relatore*. Nel ringraziare i colleghi intervenuti, vorrei dire che le preoccupazioni espresse dall'onorevole De Carolis sono certamente pertinenti, anche se, leggendo attentamente l'articolo, ogni dubbio svanisce. Se volessimo però, per maggior sicurezza, precisare meglio la questione, potremmo presentare un ordine del giorno, che il Governo certamente accoglierebbe, con il quale tutti i dubbi e le perplessità, dovute a cattive gestioni o interpretazioni degli uffici addetti, sarebbero in pratica fugati.

GIUSEPPE FASSINO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con l'interpretazione data dal relatore e non ravviso l'opportunità di presentare un emendamento che in pratica impedirebbe l'approvazione del provvedimento in questa legislatura. Ritengo che un ordine del giorno che precisi meglio la questione, in modo che le direzioni generali diano una giusta interpretazione della legge, possa senz'altro essere accolto dal Governo.

PRESIDENTE. Poiché, come ho già rilevato, il parere della I Commissione non è ancora pervenuto, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 23 gennaio 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO